

Occupazione di suolo pubblico – novità 2020

In relazione all'emergenza sanitaria COVID19 sono state adottate misure straordinarie, che di seguito riassumiamo:

- 1) Con la deliberazione CC n° 22 del 30 aprile 2020 è stato deciso il differimento del termine di pagamento al 30 giugno per la prima e seconda rata (in scadenza al 31 marzo e 30 aprile). Entro lo stesso termine è possibile sanare senza alcuna penalità il mancato pagamento del passo carrabile.
- 2) Con la successiva deliberazione CC n° 30 del 21 maggio 2020, si è inoltre deciso che:
 - alle attività produttive titolari di concessione di suolo pubblico con déhor o banco di mercato sarà ricalcolato, con un procedimento semplificato guidato dall'ufficio, il dovuto 2020 al fine di eliminare dal conteggio i giorni della chiusura forzata (cd. Lockdown). Gli interessati verranno contattati dall'ufficio per la rideterminazione dell'importo da pagare. Fino ad allora potranno soprassedere dal pagamento, al fine di evitare problemi di allineamento contabile;
 - alle attività produttive che facciano richiesta di uno spazio aggiuntivo (rispetto alla parte concessionata) al fine di gestire la fase del distanziamento sociale potrà essere concesso a domanda, con procedimento semplificato, uno spazio che non sarà soggetto al pagamento degli oneri di occupazione di suolo pubblico. Questa disposizione è ora regolata dalla norma di legge nel frattempo approvata (articolo 181 del DL 34/2020) il quale prevede, testualmente, che:

Art. 181 Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

